

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

"DIRITTO AL FUTURO - energie rinnovabili, combustione zero"

L' anno 2008, il giorno 8 del mese di novembre in Roma alla via Po 25/c,
I Signori:

omissis

i quali chiamano a presiedere la riunione Rossano Ercolini che a sua volta nomina segretario Vincenzina Autolitano.

Il Presidente dopo aver richiamato i motivi che spingono i presenti a costituire l'Associazione "DIRITTO AL FUTURO – energie rinnovabili, combustione zero" legge lo Statuto, il quale, tra le altre cose, stabilisce che l' adesione alla stessa è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sono elettive e che è escluso ogni fine di lucro. I presenti, dopo ampia discussione e dopo che lo statuto è stato posto in votazione,

APPROVANO LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE deliberando, contestualmente, che l'Associazione assuma il nome "DIRITTO AL FUTURO – energie rinnovabili, combustione zero"

Approvato lo Statuto, i soci fondatori

CONVENGONO E STIPULANO:

ART. 1

COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita tra i soci fondatori sopra elencati l'Associazione denominata "DIRITTO AL FUTURO – energie rinnovabili, combustione zero", con sede legale in Viale della Vittoria 93, 60035 Jesi (An) (presso lo studio del dott. Marco Gambini Rossano) e con sede operativa individuata con le modalità prescritte nello statuto.

ART. 2

CARATTERE E SCOPO DELL' ASSOCIAZIONE

I principi, le finalità e gli scopi dell'Associazione sono stabiliti dallo Statuto. In particolare l'Associazione ha quale sua esclusiva finalità quella di promuovere e gestire le vertenze nei confronti della Pubblica Amministrazione, delle Società ed Enti erogatori e gestori di energia elettrica, di gestione dei rifiuti e nei confronti di qualsivoglia altro soggetto, sia esso pubblico o privato, per la tutela, anche giudiziaria, degli utenti dei servizi pubblici e di pubblica utilità, locali e nazionali, contro gli incentivi alla combustione dei rifiuti e dei sottoprodotti industriali ed agricoli (CIP 6, Certificati verdi o altri incentivi), e con riguardo alle tariffe ed ai corrispettivi dei servizi suddetti (Tia e Tarsu).

ART. 3

SOCI FONDATORI

Coloro che hanno sottoscritto il presente Atto costitutivo assumono la qualifica di "socio fondatore" dell'Associazione.

ART. 4

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

In base alle norme statutarie, i componenti, dichiarano che contestualmente alla costituzione dell'Associazione vengono eletti il Consiglio direttivo, costituito da n° 13 consiglieri, i 3 Sindaci revisori ed i tre Proviviri, rispettivamente nelle persone di:

Consiglieri.

Autolitano Vincenzina, Tavolazzi Valentino, Drogo Gianfranco, Bertini Fabrizio, Pugliese Giuseppe, Ghigi Bruno, Mei Adriano, Guarnaccia Paolo, Ercolini Rossano, Avoletto Mario, Pagani Marco, Mennitto Francesco, Petrellese Virginia;

Revisori.

Massimo Gianangeli, Francesco Saccomanno, Pierfelice Ferri;

Proviviri.

Onofrio Infantile, Alessandro Michelini, Marisa Toffarin.

Il Consiglio Direttivo così nominato, nella prima seduta successiva alla presente, nominerà al suo interno il Presidente che è anche il presidente dell'Associazione, il Vice presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Nella seduta odierna l'assemblea stabilisce l'importo che ogni associato deve versare per ottenere l'iscrizione annuale all'Associazione che viene fissata in euro 10 (Dieci).

ART. 5

NORME TRANSITORIE

Per tutto quanto non previsto dal presente Atto costitutivo e dall'allegato Statuto, valgono le norme del Codice civile e delle Leggi vigenti in materia.

I soci fondatori costituiti previa lettura del presente Atto lo dichiarano pienamente conforme alla propria volontà e quindi lo sottoscrivono.

Li, 8 novembre 2008

I soci fondatori

Autolitano Vincenzina, Ghigi Bruno, Petrellese Virginia, Ferri Pier Felice, Saccomanno Francesco,

Stellato Rita, Radice Roberto, Infantile Onofrio, Guarnaccia Paolo, Pagani Marco, Mei Adriano, Bertini Fabrizio, Ercolini Rossano, Michelini Alessandro, Tamburini Claudio, Esposito Tommaso, Mennitto Francesco, Lo Sciuto Maria Patrizia, Tavolazzi Valentino, Avoletto Mario, Drogo Gianfranco, Toffarin Marisa, Pugliese Giuseppe.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "DIRITTO AL FUTURO - energie rinnovabili, combustione zero"

Articolo.1

Costituzione e Denominazione

1. E' costituita ai sensi degli artt. 14 ss, c.c., l'Associazione "DIRITTO AL FUTURO – energie rinnovabili, combustione zero" ora in avanti, per brevità, denominata Associazione.
2. L'Associazione svolge attività di utilità sociale a favore sia degli associati che della collettività. L'Associazione non ha fini di lucro e gli eventuali fondi raccolti sono destinati unicamente e interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 3.

Articolo 2

Sede

L'Associazione fissa la propria sede legale in Viale della Vittoria 93, 60035 Jesi (An) (presso lo studio del dott. Marco Gambini Rossano).

La sede operativa viene invece decisa con deliberazione del consiglio direttivo.

Articolo 3

Principi, finalità e scopi

1. L'Associazione è fondata sui principi di solidarietà e di rispetto della persona umana, nonché di rispetto e di tutela della Natura e dell'Ambiente. L'Associazione si fonda su una organizzazione che utilizza metodi democratici che favoriscano decisioni consapevoli e maturate collettivamente.
2. L'Associazione rifiuta le logiche sessiste, razziste, di sfruttamento, violente e reazionarie, sia al proprio interno che nelle proprie relazioni con l'esterno e si ispira ai principi del movimento internazionale "Rifiuti Zero".
3. L'Associazione ha quale sua esclusiva finalità quella di promuovere e gestire le vertenze nei confronti della Pubblica Amministrazione, delle Società ed Enti erogatori e gestori di energia elettrica, di gestione dei rifiuti e nei confronti di qualsivoglia altro soggetto, sia esso pubblico o privato, per la tutela, anche giudiziaria, degli utenti dei servizi pubblici e di pubblica utilità, locali e nazionali, contro gli incentivi alla combustione dei rifiuti e dei sottoprodotti industriali ed agricoli (CIP 6, Certificati verdi o altri incentivi), e con riguardo alle tariffe ed ai corrispettivi dei servizi suddetti (Tia e Tarsu).
4. Per le tematiche di cui al punto precedente, l'Associazione aderisce ai principi della Rete nazionale Rifiuti Zero – costituita ad Acerra il 18 dicembre 2004 – e tiene tutti i contatti locali, nazionali ed internazionali necessari allo sviluppo delle campagne/vertenze sopra richiamate.

Articolo 4

Durata dell'Associazione

L'Associazione ha durata fino al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo precedente.

Articolo 5

Natura dell'Associazione

1. L'Associazione non ha fini di lucro;

2. L'associazione è aperta a tutte e a tutti senza discriminazioni e senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua di religione, di opinioni politiche di condizioni personali e sociali;

3. L'Associazione è ispirata a principi di reale democrazia, di uguaglianza dei diritti di tutti i soci, di responsabilità, di costruzione collettiva delle decisioni.

Articolo 6

Risorse economiche dell'Associazione

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

d) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

f) altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Articolo 7

Soci

1. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che hanno raggiunto la maggiore età, che sono interessati all'attività della stessa e ne condividono la natura, i principi e gli scopi;

2. L'appartenenza all'Associazione obbliga i soci al rispetto delle decisioni prese dall'Assemblea e dagli organi rappresentativi;

3. I soci fondatori sono quelli che hanno costituito l'Associazione sottoscrivendo lo Statuto; i soci aderenti vengono ammessi su domanda al Consiglio Direttivo;

4. L'appartenenza all'Associazione comporta l'obbligo di versare una quota associativa annuale stabilita di anno in anno dall'assemblea. Non esiste differenza alcuna in ordine ai diritti, ai doveri e alle responsabilità tra soci fondatori e nuovi soci;

5. Il numero dei soci è illimitato;

6. La qualità di socio si perde:

a) per decesso;

b) per morosità della quota annuale di adesione a seguito di deliberazione del consiglio diretto;

c) per dimissioni da comunicarsi per iscritto;

d) per decadenza, qualora l'attività del socio sia in contrasto con i principi, le finalità e gli scopi dell'Associazione, deliberata dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi dei presenti;

7. La qualità di socio è intrasmissibile, sia per atto tra vivi che mortis causa.

8. E' prevista la categoria dei "soci sostenitori". Tale qualifica viene assunta da coloro che aderiscono alle vertenze legali, di cui all'art. 3 dello Statuto. I soci sostenitori, versano a titolo di conferimento di quota sociale, le somme previste per l'adesione alle vertenze. L'attività così descritta e il denaro così raccolto, in quanto quota sociale di adesione, rientrando negli scopi statutari, non assumono alcun rilievo ai fini degli adempimenti fiscali. La qualifica di socio sostenitore non fa assumere al medesimo gli stessi diritti e doveri

riconosciuti al socio, ed il primo non partecipa alle assemblee e non acquista, pertanto, il diritto di voto.

Articolo 8

Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono tenuti ad osservare, far osservare e mettere in pratica lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni dell'Assemblea; a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e delle realtà sociali con le quali opera; a versare la quota associativa;
2. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, di partecipare all'assemblea con diritto di voto nonché di accedere alle cariche degli organi dell'Associazione.

Articolo 9

Ineleggibilità alle cariche

1. Non possono ricoprire cariche direttive all'interno dell'Associazione, i soci che ricoprono cariche di livello nazionale, regionale e provinciale, di qualsiasi natura e genere, in Partiti Politici, in Sindacati, in Associazioni ambientaliste che non si riconoscono nella strategia "Rifiuti Zero", in associazioni protezioniste, dei consumatori, di volontariato o simili, in Ong, in Cooperative di produzione e lavoro, di consumo e/o sociali, in Aziende Pubbliche, Private o miste di gestione dei servizi locali, in Associazioni di imprenditori, in Banche e/o Istituti di Credito. E' altresì esclusa l'eleggibilità di amministratori pubblici e di enti pubblici economici e di dipendenti di agenzie pubbliche.

Articolo 10

Organi dell'Associazione.

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il collegio dei revisori dei conti;
- e) il collegio dei probiviri;

2. L'Assemblea dei soci elegge il consiglio direttivo, il collegio dei revisori dei conti ed il collegio dei probiviri.

3. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta, comunque, il rimborso delle spese vive documentate, sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 11

L'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni socio dispone di un solo voto con facoltà di delega. Ogni delegato non può rappresentare più di 3 soci.

2. L'Assemblea ordinaria si tiene almeno una volta all'anno. Essa è convocata e presieduta dal Presidente.

3. L'Assemblea ordinaria indirizza l'attività dell'Associazione.

Inoltre:

- a) elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei probiviri;
 - b) delibera sui bilanci;
 - c) fissa le quote associative annuali e gli eventuali contributi straordinari;
 - d) delibera su eventuali regolamenti interni.
4. L'Assemblea delibera in seduta straordinaria:
- a) l'esclusione dei soci su proposta del consiglio direttivo;
 - b) sulle modifiche dello statuto a maggioranza dei due terzi dei presenti;
 - b) sullo scioglimento dell'associazione.
5. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria quando lo richieda un terzo dei soci ovvero su delibera del consiglio direttivo. Il Presidente, provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta o dalla data della delibera del Consiglio direttivo.
6. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, deve tenersi entro trenta giorni dalla convocazione. La comunicazione della convocazione dell'Assemblea, sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria, è consentita anche con l'utilizzo di mezzi informatici. In tal caso la convocazione si ritiene validamente effettuata con il semplice invio;
7. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
8. Laddove non prevista una diversa maggioranza, le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Articolo 12

Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di nove ad un massimo di tredici persone.
2. Il Consiglio direttivo dura in carica due anni. In caso di dimissioni del socio consigliere o di altra causa che comporti la perdita della qualità di consigliere, il Consiglio Direttivo viene integrato dall'Assemblea nella prima riunione utile.
3. Il Consiglio può prevedere la partecipazione alle riunioni di altri membri, in qualità di esperti, senza diritto di voto.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. Inoltre il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario ovvero ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. In tali ultime ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi consiglieri e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano di età.
6. Le decisioni del consiglio direttivo vengono assunte con il voto della maggioranza dei presenti e in caso di parità dei voti prevale quello del presidente.
7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

c) Determinare il programma di attività in base alle linee d'indirizzo approvate dall'Assemblea promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone le relative spese;

d) Proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci;

e) Eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il tesoriere;

f) esaminare le domande di adesione dei nuovi soci.

8. Il Direttivo può avvalersi dell'operato di tecnici e professionisti di fiducia, può altresì costituire e nominare commissioni formate da tecnici e professionisti ai quali demandare lo studio e l'approfondimento di ogni questione rientrante nell'oggetto sociale. I rapporti anche economici con i tecnici e i professionisti di cui l'associazione si avvale, vengono regolati con delibera del consiglio direttivo.

Articolo 13

Il Presidente

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo presiede anche l'Assemblea dei soci.

2. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e può stare in giudizio in nome e per conto dell'Associazione a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di assenza, di impedimento, di morte o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente e in suo mancanza dal membro più anziano di età del consiglio direttivo.

4. Il presidente rimane in carica per due anni coincidenti con la durata del consiglio direttivo, con possibilità di essere rieletto per due volte consecutive.

Articolo 14

Il collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede alla sorveglianza ed al controllo periodico delle operazioni amministrative e della correttezza del bilancio.

2. E' composto da tre Revisori effettivi e due supplenti scelti anche fra non soci eletti dall'assemblea.

3. Nella sua prima riunione elegge il Presidente.

Articolo 15

Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti, scelti anche tra i non soci, i quali nella prima loro riunione eleggono il Presidente.

2. Il collegio è nominato dall'Assemblea.

3. Il Collegio delibera:

a) sui ricorsi dei soci contro i provvedimenti adottati nei loro confronti dall'Assemblea;

b) sulle controversie rimesse al suo giudizio, tra organi dell'associazione.

Articolo 16

Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che li approverà a maggioranza dei voti dei presenti. Dal

bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. Il bilancio coincide con l'anno solare. Il bilancio deve essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Articolo 17

Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica dello Statuto dell'associazione possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi dell'associazione o da almeno 5 soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti.

Articolo 18

Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche se non associati, determinandone gli eventuali compensi.
3. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione dovrà essere devoluto ad altre Organizzazioni aventi finalità analoghe.

Articolo 19

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.